



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA - Ordine Distrettuale -

REGOLAMENTO SULLA DIFESA D'UFFICIO PER I MINORENNI

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

- visto l'art. 16 della Legge 31 dicembre 2012;
- visto l'art. 11 del decreto legislativo 22 settembre 1988 n. 448;
- visto l'art. 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272;
- visto il Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 12 luglio 2019, al quale interamente si rinvia;
- visti i criteri generali per la nomina dei difensori di ufficio stabiliti dal Consiglio Nazionale Forense;
- ribadito il principio generale secondo cui la difesa d'ufficio, incarico di natura pubblicistica, deve essere effettiva e garantire la professionalità e il decoro dell'avvocato per l'adeguata tutela del diritto di difesa;
- richiamata la natura volontaria dell'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio e i precisi doveri che ne derivano, sia nei rapporti con l'assistito che con riferimento ai colleghi e alle istituzioni forensi;
- richiamata altresì la necessità di tutelare il prestigio dell'Avvocatura e il decoro professionale di tutti gli avvocati, attraverso uno scrupoloso ed efficace controllo sui requisiti e sul corretto esercizio della difesa ufficiosa;
- preso atto delle competenze attribuite ai Consigli dell'Ordine distrettuali in materia di difesa nel processo minorile

DELIBERA

di adottare il seguente regolamento in attuazione delle disposizioni normative e regolamentari sopra richiamate.

Art. 1 LISTE DEI DIFENSORI DI UFFICIO DEI MINORENNI

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia – Ordine Distrettuale, in osservanza di quanto disposto all'art. 15 comma 3 del sopra richiamato Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense, istituisce, per la nomina dei difensori d'ufficio nei procedimenti con indagati o imputati minorenni, due liste alle quali potranno iscriversi, in presenza dei richiesti requisiti, gli avvocati iscritti agli Albi ordinari compresi del Distretto di Corte di Appello di Venezia,

Nella prima lista, di seguito denominata "*Lista minorenni liberi*", saranno automaticamente inseriti tutti gli avvocati di ufficio dei minorenni che ne abbiano fatto richiesta e rispondano ai requisiti richiesti.

Nella seconda lista, di seguito denominata "*Lista minorenni detenuti o arrestati*" saranno inseriti esclusivamente i difensori d'ufficio dei minorenni che, all'atto della richiesta di iscrizione, dichiarino la propria disponibilità ad essere reperibili per indagati o imputati arrestati ovvero detenuti, atti urgenti e sostituzioni urgenti.

1 bis Relativamente alla lista dei difensori di ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti, atti e sostituzioni urgenti, il COA, al fine di garantire la effettività e la tempestività della difesa tecnica, può deliberare la sospensione dell'istante dai turni in casi di giustificato e comprovato motivo.

ART. 2 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELLE LISTE DEI DIFENSORI DI UFFICIO DEI MINORENNI

1. La domanda di inserimento nelle liste dei difensori di ufficio dei minorenni deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine circondariale di appartenenza, che la trasmette al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti.

L'inserimento è disposto solo in presenza dei seguenti requisiti:

1) frequentazione di un corso di perfezionamento o aggiornamento per avvocati nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva, organizzato congiuntamente o disgiuntamente dai Consigli dell'Ordine, dalle Camere Penali territoriali o dall'Unione delle Camere Penali italiane (UCPI), ovvero, alternativamente, esercizio di attività defensionale in procedimenti penali minorili nel medesimo anno (dall'1 gennaio al 31 dicembre) cui la richiesta si riferisce in numero di almeno 10 partecipazioni a: a) udienze camerali o dibattimentali; b) interrogatori anche delegati; c) udienze di incidente probatorio; d) accertamenti tecnici ex art. 360 c.p.p.;

2) adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 nell'anno precedente la richiesta di inserimento mediante il conseguimento almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del Regolamento "*Formazione continua*" del Consiglio Nazionale Forense n. 6 del 16 luglio 2014;

3) assenza sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

ART. 3 REQUISITI PER LA PERMANENZA NELLE LISTE DEI DIFENSORI DI UFFICIO DEI MINORENNI

1. La domanda di permanenza nelle liste dei difensori di ufficio dei minorenni deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno al Consiglio dell'Ordine circondariale di appartenenza, che la trasmette al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Venezia unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti.

La permanenza è disposta solo in presenza dei seguenti requisiti:

1) esercizio di attività defensionale in procedimenti penali minorili nel medesimo anno (dall'1 gennaio al 31 dicembre) cui la domanda di permanenza si riferisce in numero di almeno 2 partecipazioni a: a) udienze camerali o dibattimentali; b) interrogatori anche delegati; c) udienze di incidente probatorio; d) accertamenti tecnici ex art. 360 c.p.p.;

2) adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 nell'anno precedente la richiesta di inserimento mediante il conseguimento

almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del Regolamento "Formazione continua" del Consiglio Nazionale Forense n. 6 del 16 luglio 2014;

3) assenza sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

ART. 4 DOVERI DEL DIFENSORE D'UFFICIO

1. L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza, diligenza, puntualità e correttezza assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale.

2. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato:

a) ha l'obbligo di prestare il patrocinio;

b) non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla;

c) deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia, informarla che ha l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato ed indicarle le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

d) deve garantire la reperibilità nei turni giornalieri qualora inserito nella "Lista Reperibilità" di cui all'art. 1 del presente regolamento;

f) ove sia impedito partecipare a singole attività processuali deve dare tempestiva e motivata comunicazione all'Autorità procedente ovvero deve incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico. Il difensore d'ufficio iscritto nella "Lista Reperibilità" di cui all'art. 1 del presente regolamento, qualora impedito a garantire reperibilità nel turno assegnato, deve darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine, con contestuale richiesta di sospensione dal relativo turno per giustificato e documentato motivo, nonchè indicare il nominativo di un sostituto, che controfirmerà la comunicazione per accettazione.; detta comunicazione verrà in seguito inoltrata dall'Ordine al sistema informatizzato; ove fosse già intervenuta la nomina da parte dell'Autorità Giudiziaria, il difensore nominato dovrà avvisare direttamente l'Autorità stessa o nominare un sostituto;

g) deve portare a compimento il mandato anche un caso di intervenuta cancellazione volontaria dalle liste e in caso di cancellazione per mancata o incompleta presentazione della domanda di permanenza.

ART. 5 SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALLE LISTE TENUTE DAL COA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia - Ordine Distrettuale può disporre la sospensione e nei casi più gravi la cancellazione dell'avvocato dalle liste di cui all'art. 1 nei casi di reiterata inosservanza dei doveri di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia nella seduta del 25 novembre 2019.